



ISTITUTO TECNICO AGRARIO
"GIUSEPPE GARIBALDI"
1872



✉ rmta070005@istruzione.it - rmta070005@pec.istruzione.it
🌐 www.agrariogaribaldiroma.edu.it

CIRCOLARE N. 233

**A tutto il personale scolastico
e p.c. Al DSGA e sito web**

OGGETTO: Obbligo vaccinale personale scolastico

A seguito delle indicazioni fornite nella nota del Ministero dell'Istruzione n°1237 del 13.08.2021, che si riporta in allegato, e che a sua volta fa riferimento al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021 entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021) si rende noto che:

Art. 9 ter

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

Si rammenta inoltre che la violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, o suoi delegati, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai

sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689

Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ed in considerazione del fatto che la vaccinazione del personale della scuola è doverosa non solo per il suo valore sanitario ma anche etico e civico (così come è stato espresso dal Comitato per la Bioetica <https://bioetica.governo.it/media/411S/p1402020vaccini-e-covid19it.pdf>) e che la stessa va considerata fondamentale sia ai fini del contagio e della tutela della salute, sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa la vita sociale del nostro Paese, **si raccomanda a tutto il personale della scuola** che ancora risulta sprovvisto del Green Pass, **di provvedere quanto prima e comunque entro l'1 settembre 2021 ad effettuare le pratiche necessarie all'acquisizione dello stesso secondo quanto disposto dal Ministero della Salute.**

Il green pass viene rilasciato:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si ricorda infine che la vaccinazione può essere effettuata o prenotando sul sito della Regione Lazio all'indirizzo:

<https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/>

oppure presso il proprio Medico di Medicina Generale; il vaccino disponibile è Pfizer/BioNtech (Comirnaty) o Moderna (Spikevax). **Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:**

- 1. Il Codice Fiscale**
- 2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM)** posto sul retro della tessera.

Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un SMS ricorderà l'appuntamento fissato.

Si prega di dare massima diffusione della presente circolare e
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli

Allegati:

- nota n°1237 del 13.08.2021 del MIUR
- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111
- PROTOCOLLO GREEN PASS SCUOLA